

## **OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1079 IN MATERIA DI PROSTITUZIONE**

Con il sostegno degli altri enti promotori del Documento “Prostituzione e Tratta, Diritti e Cittadinanza – Le proposte di chi opera sul campo”:

*Associazione Gruppo Abele, Associazione On the Road, Caritas Italiana, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca), Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, Comune di Venezia, Consorzio Nova, Coop. Sociale Dedalus, Save the Children*



## OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1079 IN MATERIA DI PROSTITUZIONE

### OSSERVAZIONI SULL'ARTICOLO 1 (modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

L'articolo 1 del disegno di legge, che introduce due commi all'art.1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, cd. Legge Merlin, prevedendo il divieto di prostituirsi e di avvalersi delle prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto al pubblico, si presta a numerose osservazioni.

Innanzitutto, a livello di politica del diritto, preme sottolineare come la legge Merlin sia stata emanata come reazione alla politica regolamentarista che violava i principi di uguaglianza e libertà individuale (art. 3 e 13 Cost.) e il divieto di sottomissione a trattamenti sanitari obbligatori (art. 32 Cost.). Il nostro ordinamento abbracciava così la politica abolizionista in materia di prostituzione, affermando che lo Stato non deve intervenire in un fatto privato quale l'esercizio della prostituzione, se non per sanzionare chi sfrutti o favorisca la prostituzione altrui. La legge non affermava espressamente la libertà di prostituirsi e prevedeva fattispecie incriminatrici quali il reato di favoreggiamento<sup>1</sup>, di adescamento e di invito al libertinaggio (gli ultimi due depenalizzati nel 1999, D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).

La modifica oggi proposta compie una "sterzata" verso una politica criminale proibizionista, che comporterebbe l'abolizione dei diritti della persona che si prostituisce che erano stati conquistati con la legge cd. Merlin.

### CONSIDERAZIONI DI POLITICA CRIMINALE ED EFFICACIA NELLA LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI<sup>2</sup>

Ciò detto, la nuova previsione normativa è passibile di critiche per molteplici motivi. Innanzitutto la norma sembra non tener conto della necessità, oggi imprescindibile, di mantenere nel nostro ordinamento norme a tutela delle vittime di sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani, crimini spesso connessi al fenomeno prostituzionale.

La relazione di accompagnamento del disegno di legge indica quale obiettivo della normativa la lotta alla tratta, affermandone addirittura la centralità, obiettivo tuttavia del tutto vanificato per le ragioni che verremo ad esporre.

Criminalizzare l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e parimenti l'acquisto di servizi sessuali implica l'assoluta parificazione (o meglio l'assoluta irrilevanza) della distinzione tra la condizione di vittima di tratta o di persona che liberamente

---

<sup>1</sup> Si vedano tra le tante Cass. Sez. III, 9 luglio 1998, n. 2525 in tema di favoreggiamento reciproco; Cass. 26 marzo 1983, n.2704; 29 maggio 1982, n. 5318 in materia di favoreggiamento operato dalle persone che intrattengono con la persona che si prostituisce una relazione affettiva.

<sup>2</sup> Il presente paragrafo è stato elaborato anche con il contributo del Dott. David Mancini, Sost. Procuratore presso il Tribunale di Teramo

esercita la prostituzione. La prostituzione e la tratta vengono dunque sovrapposte sul piano concettuale.

Di nessun rilievo - e utilità - è la precisazione nella relazione illustrativa che “*resta esclusa la punibilità della persona che abbia esercitato la prostituzione perché costretta da violenza e minaccia. Si tratta di vittime delle organizzazioni criminali, o comunque di coloro che, approfittando della debolezza o della miseria altrui, esercitano, mediante violenza o minacce, una pressione non vincibile da parte del soggetto debole costringendolo a tenere la condotta per questo non punibile*”. Ciò in quanto le norme introdotte non prevedono alcuna causa di non punibilità e comunque alcun distinguo. Ove anche fossero previsti, si porrebbero problemi di onore della prova sostanzialmente insormontabili.

Tale sovrapposizione concettuale determina sul piano pratico-operativo l'indebolimento della lotta alla tratta.

Il fenomeno prostitutivo spesso è soltanto la punta dell'iceberg di più gravi situazioni di asservimento e sfruttamento della persona che possono integrare la tratta di persone, la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, gli abusi sessuali.

**Lo spostamento delle persone dedite alla prostituzione in luoghi chiusi può tradursi in un ostacolo insormontabile per il lavoro della polizia giudiziaria e la magistratura inquirente** (svolto, nel corso di questi anni, con la proficua collaborazione degli enti gestori dei progetti di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 D.Lgs. 286/98) che proprio dai reati di sfruttamento della prostituzione inizia complesse indagini che in molti casi fanno luce anche sull'esistenza di organizzazioni criminali transnazionali, in grado di gestire ingenti capitali e profitti.

E' oramai pacifico, perchè affermato dai principali organismi che nel contesto internazionale si occupano di lotta al *trafficking of human beings*, che il principale tassello della lotta alla tratta di esseri umani è l'“identificazione” delle vittime. Essere in grado di riconoscere una vittima significa acquisire un elemento utile, se non determinante, per l'indagine della polizia giudiziaria volta a reprimere il fenomeno criminale.

L'art. 18 D.Lgs. 286/98, che disciplina il permesso di soggiorno per protezione sociale in favore delle vittime dello sfruttamento della prostituzione, rappresenta uno strumento validissimo per favorire, pur nel perseguimento del prioritario obiettivo della protezione della vittima, la collaborazione di quest'ultima con l'Autorità Giudiziaria. L'istituto disciplinato dall'art. 18 D.Lgs. 286/98 costituisce il modello più avanzato ed efficace nel contesto europeo ed internazionale per la tutela delle vittime di tratta e per il contrasto ai soggetti e alle organizzazioni criminali dedite a tali delitti. Anche grazie a tale istituto, da autorevoli ricerche condotte a livello europeo<sup>3</sup> risulta che l'Italia è il Paese con il numero più elevato di arresti e procedimenti per reati di tratta e reati connessi.

**Ebbene, allontanare le persone dedite alla prostituzione dalla strada, addirittura sanzionarne penalmente le condotte, permettere che vengano nascoste in luoghi chiusi, significa rendere molto più ardua se non impossibile l'identificazione delle vittime, con conseguente agevolazione degli sfruttatori.**

Anche dal punto di vista investigativo e processuale cambia moltissimo. Anche ove la prostituta fosse intercettata, perché trovata sulla strada, assumerebbe una posizione totalmente diversa: non più persona offesa o persona informata dei fatti, ma indagata. Le sue dichiarazioni non varrebbero se non rese con l'assistenza di un difensore.

Peraltro, in una simile situazione, l'interesse della vittima a denunciare i propri sfruttatori, contribuendo al buon esito del procedimento, scemerebbe innegabilmente. L'interessata sarebbe certamente interessata a difendersi più che a collaborare con le autorità di polizia.

A questo possiamo aggiungere un argomento di carattere sistematico. Dove l'ordinamento ha seriamente voluto combattere fenomeni criminali che vedono un ruolo attivo della vittima ha

---

<sup>3</sup> Ricerca condotta su commissione del Parlamento Europeo da A. Di Nicola “*La prostituzione nell'Unione europea tra politiche e tratta di esseri umani*” FrancoAngeli, Milano.

sempre optato per la non criminalizzazione, se non per la protezione di quest'ultima. Si pensi, a titolo di esempio, al reato di usura.

È quindi evidente che la nuova disciplina pone in tensione il principio fondamentale del *nemo tenetur se detegere* con la volontà di liberarsi dallo sfruttamento.

Il tutto quindi produce una difficoltà nel perseguimento della tratta degli esseri umani, un indebolimento dell'azione investigativa delle forze dell'ordine e della magistratura, azione investigativa che fino ad ora ha ricevuto anche a livello internazionale numerosi riconoscimenti.

A ciò vanno aggiunte considerazioni legate alla **totale inefficacia e inefficienza della previsione normativa**.

Viene prevista sia per la prostituta che per il cliente una pena pecuniaria (da 200 a 3.000 euro) congiunta alla pena detentiva dell'arresto (da 5 a 15 giorni).

Ebbene, è conclamata la crisi nel nostro sistema processual-penalistico della pena pecuniaria<sup>4</sup> stante l'estrema difficoltà di riscossione. Nel caso della persona che si prostituisce si è nella maggior parte dei casi di fronte ad una persona straniera, in molti casi illegalmente soggiornante, priva di documenti e sulla quale indagini patrimoniali e reddituali risultano assai complesse. Di conseguenza si è di fronte ad un rischio di inadempimento elevatissimo.

Nel caso in cui la persona venga espulsa una volta accertata la sua irregolare presenza sul territorio, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione prima dell'esercizio dell'azione penale, dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 13, co. 3 *quater*, TU 286/98. In questo modo nessuna pena sarà eseguita, senza alcun beneficio per le casse dello Stato e senza che alcuna azione investigativa possa essere avviata per accertare la presenza o meno di una situazione di tratta dietro la condotta prostitutiva della persona.

Quanto alla sanzione a carico del cliente, sussistono in questo caso forse maggiori possibilità di una effettiva riscossione anche se appare evidente che i clienti di classe sociale medio-alta si rivolgeranno sempre più forme di prostituzione al chiuso, di alto livello e protette. Rimarranno quindi i "clienti normali", molti dei quali tenderanno di evitare il pagamento della sanzione pecuniaria - come avviene di norma - rivolgendosi all'Autorità Giudiziaria e contribuendo a sovraccaricare gli uffici giudiziari.

Tutto ciò a discapito della auspicata funzione deterrente della previsione normativa.

#### CONSIDERAZIONI RELATIVE AL BENE GIURIDICO TUTELATO E ALLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

La norma contenuta nell'art. 1 del disegno di legge appare censurabile altresì sotto un altro profilo.

Per il principio di offensività, principio cardine del diritto penale, il reato deve sostanziarsi nell'offesa di un bene giuridico suscettibile di tutela. Nel caso di specie, non è dato comprendere quale sia il bene giuridico tutelato dalla norma.

Potrebbe pensarsi alla moralità pubblica ed al buon costume, nella unica accezione ancora in uso, ossia di **pudore pubblico**. Tuttavia, nel caso di specie non sarebbe lesiva l'oscenità visiva dei corpi, non rilevando la modalità con cui ci si prostituisce, bensì il rendere pubblica la compravendita della prestazione sessuale. Questa considerazione è confermata, oltre che dal fatto che non si puniscono le modalità più o meno oscene, anche dal fatto che si prevedono medesime sanzioni per chi si prostituisce e chi contratta.

Non sarebbe reato, secondo la previsione del disegno di legge, la compravendita di attività sessuale in luogo chiuso, anche nell'ipotesi in cui questa avvenisse con modalità tali da rendere il fatto noto.

---

<sup>4</sup> Basti citare i lavori della commissione Grosso che individuavano nel 5%, la quantità di pene pecuniari riscosse.

Detta norma diverrebbe passibile di censure di illegittimità costituzionale sotto il profilo del principio di ragionevolezza, inteso come la necessaria conformità che deve sussistere tra la regola introdotta e la “causa” normativa, obiettivata nel sistema che la deve assumere.

**Risulterebbe pertanto illegittima, in quanto lesiva dell’art. 3 della Costituzione, la previsione penale che punisce l’atto di compravendita di attività sessuale in luogo pubblico, in quanto irragionevole rispetto alla non punibilità di chi svolge attività di prostituzione in luogo privato**, o più in generale offre privatamente una prestazione sessuale in cambio di una utilità, con la possibilità concreta che un tale comportamento divenga o che sia divenuto di dominio pubblico.

Ricordiamo come la Corte Costituzionale, negli anni, abbia potuto, attraverso lo sviluppo del principio di ragionevolezza, valutare le scelte adottate dal legislatore nella loro corrispondenza ad un’idea di razionalità e plausibilità interna al sistema.

Inoltre potrebbe prefigurarsi la violazione altresì dell’art. 27 comma 3 Cost. in relazione alla adeguatezza della sanzione prevista, con riguardo alla finalità rieducativa della pena, nonché sotto il profilo della finalità generalpreventiva, che nello specifico assume rilievo alla luce di quanto previsto dall’art. 21, ultimo comma Cost., che impone al legislatore di adottare misure adeguate a prevenire oltre che a reprimere violazioni del buon costume.

Peraltro appare opinabile la stessa lesione del pudore pubblico. Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, “ai fini dell’indagine sul comune sentimento del pudore assume rilevanza il pensare e sentire dell’intera comunità nazionale”<sup>5</sup>. Resta pertanto da chiedersi se in una società in cui la compravendita di prestazioni sessuali, addirittura per affermarsi professionalmente, è stata più volte oggetto di valutazione giudiziaria senza condurre ad alcun tipo di censura, possa essere ragionevole una norma di tal genere.

Ove invece si volesse ritenere che il bene giuridico tutelato, nel caso di specie, sia **l’ordine pubblico**, nel significato del buon assetto o regolare andamento del vivere civile – come in effetti sembra emergere dalla relazione illustrativa - le considerazioni che seguono conducono anch’esse ad una censura sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.

Non è dato comprendere, infatti, quale possa essere la ratio alla base di una norma che volesse tutelare l’ordine pubblico vietando l’esercizio della prostituzione in luogo pubblico e consentendolo in luogo privato. L’elemento soggettivo del reato sarebbe il medesimo nell’uno e nell’altro caso, così come l’elemento materiale, con l’unico distinguo, per quanto riguarda quest’ultimo, che il fatto sarebbe posto in essere in luogo pubblico. Ebbene, questo aspetto non può costituire da solo l’elemento idoneo a ledere il bene giuridico dell’ordine pubblico.

Quindi, anche in tale ipotesi, la norma risulterebbe illegittima, per violazione del principio di ragionevolezza e dunque dell’art. 3 della Costituzione.

Infine, se anche si ritenesse che la scelta del legislatore di sanzionare l’esercizio della prostituzione, sia punendo chi si prostituisce, sia punendo chi fruisce a pagamento di prestazioni sessuali in apparenza possa avere fondamento costituzionale quale limitazione della libertà di iniziativa economica privata per evitare che essa leda la sicurezza, la libertà e/o la dignità umana (art. 41, comma 2 Cost.), quale limitazione della libertà di circolazione per motivi di sicurezza o di sanità (art. 16, comma 1 Cost.) o quale forma di tutela della salute quale diritto inviolabile dell’individuo e interesse della collettività (art. 32, comma 1 Cost.) o, come si è sopra indicato, quale provvedimento adeguato a prevenire e reprimere le violazioni al buon costume (art. 21, ultimo comma, Cost.), è però evidente che la scelta crea una discriminazione irragionevole ai sensi del principio di eguaglianza previsto dall’art. 3, comma 1 Cost., poiché si punisce penalmente la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico e non anche quella esercitata in luogo privato, la quale, in ipotesi, potrebbe ledere i medesimi beni giuridici.

---

<sup>5</sup> Cass. Sent. n. 11696 29.11.85

Peraltro l'inadeguatezza della sanzione penale sia sotto il profilo della finalità rieducativa a cui ogni pena deve tendere, ai sensi dell'art. 27, comma 3, Cost., sia sotto il profilo della finalità generalpreventiva dovrebbe rendere opportuna la scelta opposta a quella proposta, cioè quella di una disciplina giuridica del libero esercizio della prostituzione tra persone adulte consenzienti, con misure adeguate a tutelare la salute, la sicurezza, la libertà, ad assicurare le tutele lavorative e previdenziali previste dagli artt. 35, 36, 37, 38 Cost., a rendere effettivo l'adempimento degli obblighi tributari previsti dall'art. 53 Cost., e delle norme che disciplinano l'immigrazione.

## **OSSERVAZIONI SULL'ART. 2, COMMA 2 (rimpatrio assistito minori)<sup>6</sup>**

L'art. 2, comma 2 del disegno di legge prevede che si stabiliscano, mediante regolamento, procedure accelerate e semplificate per l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati che abbiano esercitato la prostituzione, affinché siano riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza.

In base agli obblighi assunti dallo Stato italiano, il rispetto e la promozione dei diritti dei minori, così come sanciti principalmente dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC, 1989), dovrebbero costituire la base di ogni intervento a favore dei minori migranti. Il Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, nel Commento Generale n. 6(2005) "Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin", ha fornito agli Stati indicazioni su come i minori stranieri non accompagnati devono essere trattati, nel rispetto degli obblighi sanciti dalla Convenzione, affrontando in specifico anche il tema del ricongiungimento familiare e del rimpatrio assistito (parr. 81-88).

In particolare, il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori (art. 3 CRC). Tale principio si applica ad ogni minore che si trovi sul territorio italiano, indipendentemente dalla nazionalità e dalla posizione in ordine al soggiorno (principio di non-discriminazione, art. 2 CRC). Una valutazione rigorosa del superiore interesse del minore non accompagnato deve essere effettuata al fine di identificare una soluzione duratura che permetta la più completa realizzazione possibile dei diritti del minore in questione.

Nel determinare il suo superiore interesse, il minore deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere tenuta in debita considerazione, considerati la sua età e grado di maturità (art. 12 CRC).

Pertanto, un minore dovrebbe essere rimpatriato nel proprio paese d'origine soltanto se tale misura corrisponde alla realizzazione del suo superiore interesse. In tal caso, il rimpatrio deve essere effettuato in modo assistito e garantendo l'incolumità psico-fisica ed il benessere del minore. Secondo le indicazioni e raccomandazioni contenute nel Commento Generale n. 6 del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e nello "Statement of Good Practice" elaborato dalla Save the Children Alliance e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, diversi elementi devono essere valutati e temperati, ed in particolare è necessario che:

- Si proceda ad un'accurata ed attenta **valutazione dei rischi** conseguenti ad un eventuale rimpatrio che il minore e/o i suoi familiari potrebbero correre, con particolare attenzione ai rischi di persecuzioni o vendette, coinvolgimento in conflitti armati, violenza, abuso, o sfruttamento;
- Un'indagine della **situazione familiare, sociale ed economica** nel paese di origine del minore, sia condotta da organizzazioni/enti esperti ed indipendenti, i quali effettuino una valutazione del superiore interesse del minore caso per caso;
- Il minore sia **informato**, in ogni fase dell'indagine e del processo, la sua **opinione** circa il rimpatrio sia adeguatamente sollecitata, e tenuta in dovuta considerazione;
- Si richieda e si tenga in debita considerazione l'opinione del **tutore** del minore in Italia;

---

<sup>6</sup> Il presente paragrafo è stato elaborato in collaborazione con Save the Children Italia

· La **situazione del minore in Italia** (condizioni psicologiche del minore; suo grado di inserimento scolastico, lavorativo, sociale ecc.; tempo trascorso dal suo ingresso in Italia) venga approfonditamente analizzata e valutata;

· I **requisiti minimi necessari** affinché si possa procedere al rimpatrio siano stabiliti e rispettati come segue:

(a) Il rimpatrio non comporta rischi di violazioni dei diritti umani fondamentali del minore;

(b) I genitori (o altri parenti stretti cui il minore era precedentemente affidato) sono stati rintracciati, sono disponibili ed in grado di accogliere il minore, non si sono resi responsabili di comportamenti gravemente pregiudizievoli nei confronti del minore (abusi, abbandono, tratta, sfruttamento ecc.). L'opinione dei genitori circa l'opportunità del rimpatrio del minore deve essere sollecitata e tenuta in dovuta considerazione;

(c) Sussistono condizioni socio-economiche tali da garantire al minore, in conformità a standard minimi, vitto ed alloggio, accesso ai servizi sanitari, ad opportunità di istruzione, formazione professionale, impiego, che rispondano alle aspirazioni ed ai bisogni del minore;

· Prima del rimpatrio, sia il minore che la sua famiglia siano stati opportunamente **preparati**, ed il loro contatto sia stato facilitato;

· Durante il rimpatrio, il minore sia **accompagnato** da un adulto legalmente e professionalmente competente.

Tali elementi dovrebbero essere applicabili nella valutazione circa il rimpatrio di tutti i casi di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio, al fine di consentire la realizzazione dei diritti e del superiore interesse di ogni minore.

Lo Stato italiano ha inoltre l'obbligo di assicurare la piena protezione di tutti i minori, ivi compresi quelli coinvolti in attività di prostituzione e/o vittime di sfruttamento, tratta, riduzione in schiavitù (artt.19, 32, 34, 35, 36 CRC). In questi casi, la valutazione dei rischi di persecuzioni o vendette, nonché di stigmatizzazione ed esclusione sociale, che il minore e/o i suoi familiari potrebbero correre, nonché della situazione socio-economica nel paese di origine, necessita di un'attenzione particolare ed, ancora una volta, deve essere effettuata su base individuale.

In generale, abbiamo già evidenziato alcune criticità circa gli effetti negativi che le previsioni di tale Schema di Disegno di Legge a nostro avviso produrrebbero sulla possibilità di identificare e garantire assistenza alle vittime di tratta e sfruttamento, ivi compresi i minori, coinvolte nella prostituzione, in un documento congiunto di numerose organizzazioni attive nel settore dal titolo "Prostituzione e Tratta, Diritti e Cittadinanza – Le proposte di chi opera sul campo".

Alla luce della nostra consolidata esperienza in materia di protezione e promozione dei diritti dei minori stranieri, e delle considerazioni sopra esposte, riteniamo che la previsione di specifiche misure, addirittura "accelerate e semplificate" e dunque inevitabilmente meno idonee a garantire il rispetto dei criteri e delle garanzie sopra delineati (indagini nel paese d'origine, ascolto del minore ecc.), per il rimpatrio assistito di minori stranieri non accompagnati che siano stati coinvolti in attività di prostituzione introducano un grave criterio di discriminazione nei confronti di un gruppo di minori, in violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2 della CRC, ed in contrasto con la considerazione preminente del superiore interesse del minore di cui all'art. 3 della CRC.

In particolare, desta preoccupazione la possibile interpretazione del rimpatrio dei minori che esercitano prostituzione non come provvedimento da adottarsi caso per caso in seguito ad un'accurata valutazione dell'interesse del minore, ma come misura generale e obbligatoria: l'art.2, comma 2 del disegno di legge stabilisce infatti che "i minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato, *sono* [e non *possono essere*] riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d'origine [...]", senza alcun riferimento alla considerazione del superiore interesse del minore, a differenza di quanto previsto al successivo articolo relativo al rimpatrio dei minori cittadini dell'Unione Europea. Tale interpretazione sembrerebbe inoltre confermata dalla relazione illustrativa della Ministra per le Pari Opportunità,

secondo cui il disegno di legge stabilisce “l’obbligo di rimpatrio dei minori stranieri non accompagnati”.

Ove il rimpatrio venisse adottato come prassi tendenzialmente generalizzata, i minori non accompagnati sfruttati nella prostituzione sarebbero indotti ad evitare qualsiasi contatto non solo con le Forze dell’Ordine ma anche con i servizi di accoglienza e tutela dei minori: diventerebbe ancor più difficili contattarli sulla strada, aumenterebbero ulteriormente gli allontanamenti dalle comunità ecc. Di conseguenza, si ridurrebbero gravemente le possibilità di proteggere questi minori dallo sfruttamento e di garantire nei loro confronti il diritto all’accoglienza, all’istruzione, alla salute e gli altri diritti fondamentali sanciti dalla CRC.

Risulta poco chiaro, infine, il riferimento al riaffidamento del minore, in mancanza della famiglia, alle autorità del Paese di origine *o di provenienza*: ove si intendesse, con tale previsione, introdurre la possibilità di affidare il minore alle autorità di un Paese terzo da cui il minore sia semplicemente transitato per giungere in Italia, si tratterebbe di una gravissima violazione dell’obbligo di protezione del minore privato del suo ambiente familiare sancito dall’art. 20 della CRC e dalla legislazione italiana.

Pertanto, auspichiamo lo stralcio del secondo comma dell’art. 2 dal Disegno di Legge Recante Misure Contro la Prostituzione, in modo che resti applicabile la normativa in materia di rimpatrio assistito prevista per tutti i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano, ivi compresi quelli coinvolti in attività di prostituzione.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 44 della CRC, nel 2009 il Governo dovrà presentare al Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza il Rapporto periodico sull’applicazione della CRC in Italia. L’introduzione delle disposizioni in oggetto, ponendosi in contrasto con la CRC e con le specifiche indicazioni sul trattamento (incluso il rimpatrio assistito) dei minori stranieri non accompagnati fornite dal Comitato stesso nel Commento Generale n. 6, porterebbero senz’altro all’adozione di osservazioni critiche da parte del Comitato nei confronti del nostro Stato.

### **OSSERVAZIONI SULL'ART. 3 (Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)**

L’ulteriore comma aggiunto all’art. 416 c.p. appare superfluo e frutto di una scelta inefficace.

Anche a prescindere da quanto previsto nel disegno di legge, già oggi ove il concorso di persone assuma le caratteristiche dell’associazione per delinquere, oltre ai reati di cui agli art. 3 e 4 della legge 75/58, i responsabili risponderanno anche del reato associativo ex art. 416 c.p.

Tra l’altro, poichè la norma contenuta nel disegno di legge, inserisce l’elenco delle condotte passibili dell’aumento di pena, rimarrebbero fuori i casi di cui ai numeri 1, 2 (e 2bis previsto dal ddl) 3 dell’articolo 3 della legge 75/1958.